

Comune di Ozegna (Torino)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20/06/2011: "Modifica Regolamento Edilizio".**

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Considerato che è necessario effettuare le opportune modifiche agli articoli:

- art. 2 – “Formazione della Commissione Edilizia”;
- art. 4 – “Funzione della Commissione Edilizia”;
- art. 16 – “Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds).

(omissis)

*delibera*

1. (omissis)

2. Di approvare la modifica agli artt. 2 e 4 del Regolamento Edilizio C.le. approvato con D.C.C. n. 28 del 30.10.2000 ai sensi della L.R. n. 19 del 8/07/1999, sulla base dei disposti della Circolare ministeriale e della Regione Piemonte, come di seguito specificato:

- *art. 2 – “Formazione della Commissione Edilizia”*

il secondo comma dell’articolo è sostituito dal seguente:

.....(omissis)..... La Commissione Edilizia è composta dal responsabile del servizio tecnico che la Presiede e da 6 componenti eletti dal Consiglio Comunale.

- *art. 4 – “Funzione della Commissione Edilizia”*

il secondo comma dell’articolo è sostituito dal seguente:

.....(omissis)..... Il Presidente designa il soggetto chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

il sesto comma dell’articolo è sostituito dal seguente:

.....(omissis).....La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì la facoltà – con le stesse modalità decisionali – di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progetti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

3. Di approvare la modifica all’art. 16 del Regolamento Edilizio C.le. approvato con D.C.C. n. 28 del 30/10/2010 ai sensi della L.R. n. 19 del 8/07/1999, sulla base dei disposti di cui alla D.C.R. n. 267-31038 del 8/07/2009, come di seguito specificato:

– Art. 16. Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. (omissis)

2. (omissis)

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un’altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante,

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

4. Di fissare il numero dei componenti eletti dal Consiglio in numero sei (6)

5. Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo redatto dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691 e successiva D.C.R. n. 267-31038 del 8/07/2009

6. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi di legge

7. Di dare atto, inoltre, che come prescritto dal comma 4 dell'art. 3 della L.R. 19/99, la presente deliberazione sarà inviata unitamente ai documenti costituenti il presente regolamento alla Giunta Regionale della Regione Piemonte